



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 04/12/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 26 novembre 2014, n. 65**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 1 MWe sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) e relative opere di connessione.

Proponente: BiWind S.r.l. C.da La Casina, zona P.I.P. - 71029 -Troia (Fg) - P.IVA 03723400713.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

- La società BiWind s.r.l., con sede legale in C.da La Casina, zona P.I.P. - 71029 -Troia (Fg) - P.IVA 03723400713, con istanza depositata sul sistema telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), protocollata in data 05/06/2012 prot.n. 5482, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un aerogeneratore della potenza di 1 MW e delle opere di rete di connessione alla Rete Elettrica Nazionale da realizzarsi nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg) con relative opere di connessione, identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

---

identificativo EST (m) NORD (m)

---

2.560.115 4.549.705

---

ed individuato catastalmente al Fg.26 part. 273 del Comune di Rocchetta Sant’Antonio.

- l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, a seguito di istruttoria documentale, con nota del 07/06/2012 prot. n. 5627 ha trasmesso alla Società preavviso di improcedibilità dell’istanza in oggetto a causa della mancanza di documentazione amministrativa e progettuale.
- la Società BiWind S.r.l. ha provveduto ad integrare la documentazione amministrativa e progettuale

telematicamente con nota del 13/07/2012 prot. n. 6776.

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, a valle delle integrazioni documentali ed amministrative depositate dalla Società proponente, con nota prot. n. 6958 del 18.07.2012 ha formalmente avviato il procedimento, dandone comunicazione agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti.

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. prot. n. 7263 del 25.07.2012 ha convocato, in data 10.09.2012, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 8430 del 12.09.2012 ha trasmesso a tutti gli enti il verbale della riunione di conferenza di servizi del 11.09.2012, conclusasi con l'acquisizione dei seguenti pareri ed alcune richieste di integrazione:

1. ANAS prot. n. 29059 del 13.08.2012;
2. Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 12120 del 27.08.2012;
3. Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 12679 del 06.09.2012;
4. Agenzia del Demanio prot. n. 20038 del 07.09.2012
5. RFI Prot. n. 3452 del 28.08.2012;
6. Comando in Capo - prot. n. 33938 del 04.09.2012
7. Regione Puglia - Servizio Foreste prot. n. 15574 del 05.09.2012
8. Comando in Capo Militare Esercito Puglia - Prot. n. 10273 del 16.08.2012;
9. ARPA Puglia DAP FG - Prot. n. 7911 del 30.08.2012;
10. Marina Militare prot. n. 33099 del 23.08.2012;
11. Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 7263 del 25.07.2012;
12. Provincia di Foggia prot. n. 1695 del 30.08.2012;
13. Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 7921 del 10.09.2012;
14. Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 6935 del 26.09.2008;
15. Modulo parere della Società BIWind srl

La riunione di conferenza di servizi è stata conclusa con l'invito dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti alla Società proponente a provvedere alla integrazione documentale richiesta da alcuni enti.

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti con nota prot. n. 11707 del 14.12.2012 ha convocato, in data 17.01.2013, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la seconda riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il cui verbale della riunione di conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati dal procedimento con nota prot. n. 940 del 31.01.2013. In particolare sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 570 del 14.01.2012.
2. Agenzia del Demanio - prot. n. 1121 del 15.01.2013;
3. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 7821 del 10.09.2012;
4. ENAV - prot. n. 185744 del 30.07.2012;
5. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 12679 del 06.09.2012;
6. Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e VAS prot. n. 8419 del 17.10.2012
7. Regione Puglia - Ufficio Espropri - prot. n. 46696 del 18.10.2012;
8. Comune di Rocchetta Sant'Antonio prot. n. 498 del 15.01.2013;
9. ARPA Puglia DAP Fg - prot. n. 478 del 17.01.2013;
10. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 1551 del 14.01.2013;

11. Autorità dio Bacino della Puglia - prot. n. 653 del 16.01.2013;
12. Regione Puglia Servizio Agricoltura - prot. n. 2226 del 14.01.2014;
13. ENAC - prot. n. 118396 del 17.09.2012;
14. Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M / 3ª Regione Aerea - nota PEC del 5/2/2014;
15. Modulo parere della Società Biwind srl.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha chiesto alla Società proponente di ottemperare alla richiesta di integrazioni di ARPA Puglia DAP FG, invitando il Comune di Rocchetta Sant'Antonio ad integrare il proprio parere con specifiche informazioni circa la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto.

La riunione di conferenza di servizi si è conclusa con l'invito da parte dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici a formulare il proprio parere definitivo; altresì l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha chiesto alla Società proponente di depositare il piano di dismissione con stima dei costi nonché al Comune di Rocchetta Sant'Antonio di valutarne la congruità in relazione alla determinazione del valore della fidejussione da emettere per il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

- in data 25.06.2013 l'ufficio Ufficio Energie Rinnovabili e Reti sollecitava, con nota prot. n. 5357 la Soprintendenza per i Beni Architettonici ad esprimere il proprio parere in riferimento all'istanza in oggetto emarginata. In data 22.08.2013, con nota prot. n. 12132 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici comunicava di aver trasmesso parere di competenza con nota prot. n. 741 del 17.01.2013. L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 7072 del 04.09.2013, comunicava alla Soprintendenza per i Beni Architettonici che la nota cui si fa riferimento, prot. n. 741 del 17.01.2013, citata nella nota della stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici prot. n. 12132 del 22.08.2013, non è mai pervenuta allo scrivente Ufficio, chiedendone formale trasmissione. Successivamente, con nota della Soprintendenza prot. n. 13346 del 23.09.2013 veniva trasmesso il parere prot. n. 741 del 17.01.2013.

- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche ha trasmesso, con nota prot. n. 8098 del 15.10.2013 preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. a valle dei pareri negativi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici prot. n. 7667 del 26.09.2013 e nota prot. n. 741 del 17.01.2013 e da parte dell'ARPA Puglia prot. n. 7976 del 09.10.2013.

- la Società BiWind srl, con nota prot. n. 8404 del 25.10.2013, ha trasmesso le proprie memorie, osservazioni e integrazioni documentali (in supporto cartaceo e digitale), al suddetto preavviso di diniego e successivamente, a valle del sollecito effettuato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 8855 del 12.11.2013, ha caricato sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) le integrazioni sopra citate.

- Alla luce di quanto sopra e al fine di acquisire i pareri definitivi agli atti della Conferenza di Servizi, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 9679 del 4.12.2013 ha convocato, in data 23.01.2014, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la terza riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti in data 13.02.2014 prot. n. 1068, acquisendo i seguenti pareri:

1. Nota Società Biwind srl - prot. n. 713 del 29.01.2014;
2. Provincia di Foggia - prot. n. 7512 del 04.02.2014;
3. Agenzia del Demanio - prot. n. 2138 del 04.02.2014
4. Consorzio di Bonifica della Capitanata - prot. n. 2052 del 03.02.2014
5. Comando in Capo del Dipartimento Militare dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 4266 del 03.02.2014;
6. Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici - Bari - Bat - Fg.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, in sede di terza riunione di conferenza di servizi ha preso atto di quanto dichiarato dalla Società proponente in merito alla documentazione integrativa che era stata

richiesta da alcuni enti e che era stata depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it); si assegnava, quindi, agli Enti che avevano ricevuto le integrazioni richieste, un termine ultimativo di 15 gg. dalla data di ricevimento del presente verbale per l'espressione dei pareri definitivi, decorso il quale gli stessi si sarebbero intesi come acquisiti favorevolmente ai sensi della L.241/90 - art. 14 Ter - comma 7. Arpa Puglia DAP Foggia, con nota prot. n. 4756 del 27.01.2014 ha dichiarato che sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), non risulta caricata la documentazione integrativa richiesta.

la Società Biwind srl, con nota prot. n. 713 del 29.01.2014, in risposta alla nota Arpa Puglia DAP Foggia prot. n. 4756 del 27.01.2014 ha dichiarato invece di aver caricato sul portale sistema puglia, in data 12.11.2013 le integrazioni richieste da Arpa nella sezione "Documentazione Specialistica".

A valle delle risultanze della riunione di conferenza di servizi, e preso atto che dopo la nota prot. n. 4756 del 27.01.2014 di ARPA Puglia DAP FG non è pervenuto alcun altro parere da parte della stessa Agenzia, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, in data 18.03.2014, con nota prot. n. 1882 del 18.03.2014, ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i., vista l'assenza di ulteriori pareri contrari da parte di altri enti o uffici e per effetto del solo dissenso espresso dal MIBACT; in tale situazione, infatti, il suddetto Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito del relativo procedimento istruttorio nell'ambito del quale la stessa Presidenza ha rilevato come "la Regione Puglia ha evidenziato di doversi allineare alle criticità del settore FER riportate ed analizzate nella DGR n. 581/2014", con nota prot. n. 21710 del 29.09.2014, trasmetteva la deliberazione con cui si da atto che sussiste la possibilità di realizzare il progetto stesso a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite nella conferenza di servizi dagli Enti favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di un aerogeneratore di tipo eolico della potenza di 1 MW nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG);

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

con nota prot. n. 5593 del 15.10.2014, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. 21710 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, la notificava a tutti gli Enti interessati dal procedimento amministrativo ed alla Società proponente, invitando quest'ultima a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La Società Biwind srl in data 10.11.2014 prot. n. 6030, ha depositato il progetto definitivo sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), adeguato alle prescrizioni di tutti gli Enti e corredato della seguente documentazione:

1. progetto definitivo;
2. asseverazione resa ai sensi del DPR 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445/2000 per mezzo della quale il Legale Rappresentante si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

4. asseverazione resa ai sensi del DPR n°380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica;
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa l'esclusione del suolo da scavare nell'ambito dei lavori dall'ambito di applicazione del D.M. n°161/2012;
6. atto notorio con dichiarazione antimafia e requisiti in sede di AU;
7. atto notorio antimafia altri soggetti ai sensi dell'art.85, D.Lgs 159 del 6.9.2011;
8. atto notorio requisiti Società proponente in sede di chiusura del procedimento;
9. attestazione del bonifico effettuato relativo agli oneri di monitoraggio;
10. copia dei contratti registrati dei diritti di superficie acquisiti sulle particelle su cui sarà realizzato l'impianto e le opere di connessione alla rete Enel;
11. visura camerale;
12. visura camerale storica.

Si riportano di seguito i pareri complessivamente confluiti nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.:

Provincia di Foggia - Settore Assetto Territoriale - SIT e Beni Culturali - prot. n. 7512 del 4.2.2014 - attesta che l'intervento proposto non contrasta con le prescrizioni più restrittive introdotte dalle NTA del PPTR adottato, confermando il parere già espresso nella nota trasmessa prot. n. 61825 del 4.10.2011.

Provincia di Foggia - Settore Assetto Territoriale - SIT e Beni Culturali - prot. n. 61695 del 30.8.2012 - conferma in proposito l'esattezza dei dati riportati, relativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla società WINDARIA srl per la realizzazione dell'opera in oggetto. Rimane a carico della Società BiWind srl, subentrante, la dimostrazione dell'acquisizione dei diritti relativi alla realizzazione dell'impianto in quanto lo scrivente settore non ritiene di poter attivare ulteriore procedimento per ridefinire i termini giuridici della paternità dell'intervento.

Provincia di Foggia - Settore Assetto Territoriale - SIT e Beni Culturali - prot. n. 61825 del 04.10.2011 - trasmette copia del parere di competenza richiesto dalla Società proponente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex. Art. 5.01 del PUTT e art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. evidenziando che:

L'intervento riguarda la costruzione di Torre Eolica della potenza nominale di 1 MW e di opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto, da realizzarsi su suolo sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in Località "Le Coste", censito nel NCT fg. N. 26 p.lla 273. L'intervento ricade in zona tipizzata come "aree agricole" nel Prg vigente. Per quanto attiene le tutele poste in essere dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggistico si rappresenta che:

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo D (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)

Viste le valutazioni prodotte dalla Commissione Paesaggio della provincia di Foggia nella seduta del 13/09/2011 che in relazione all'intervento ha formulato il seguente parere:

"esprime parere favorevole per la realizzazione dell'impianto in oggetto".

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, e fatte salve le specifiche competenze dell'Amministrazione dei Beni Culturali, si ritiene pertanto di poter esprimere il seguente parere:

esprime parere favorevole per la realizzazione della Torre Eolica della potenza nominale di 1 MW e di opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto,

da realizzarsi su suolo sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in Località' uLe Coste", censito nel NCT fg. N. 26 p.la 273.

Provincia di Foggia - Servizio Ambiente - prot. n. 64 del 04.02.2013 - Attesta che, sulla scorta della documentazione depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) dalla società richiedente, NULLA OSTA all'avvio delle procedure di inizio lavori relative alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico, della potenza di 1 MW, da installare nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) località uLe Coste ", salvo eventuali irregolarità riscontrate dagli Enti preposti alla verifica della documentazione presentata presso le loro sedi dalla stessa Società.

Qualora l'esecuzione dei lavori di costruzione del tratto di linea elettrica e/o opere accessorie generi interferenza con beni demaniali o patrimoniali l'opera non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati. Si ricorda inoltre che, una volta ultimato il cantiere dei lavori di che trattasi, eventuale materiale in esubero, non riutilizzato nel rispetto di quanto dettato dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 161/2012 - "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" -dovrà essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato DLgs. 152/06 e s.m.i.. Restano salvi tutti gli altri provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale nonché degli organismi preposti alla valutazione della conformità tecnica, ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Comune di Rocchetta Sant'Antonio - 3° Settore Assetto del Territorio/Attività Produttive - Ufficio Tecnico Comunale - prot. n. 369 del 16.01.2014 - Attesta la compatibilità dell'intervento proposto al PPTR regionale adottato dalla Giunta Regionale Puglia in data 9.1.2014.

Comune di Rocchetta Sant'Antonio - 3° Settore Assetto del Territorio/Attività Produttive - Ufficio Tecnico Comunale - prot. n. 716 del 23.01.2013 - precisa che il parere favorevole espresso con nota prot. n. 498 del 15.01.2013 si riferisce all'aspetto urbanistico.

Comune di Rocchetta Sant'Antonio - 3° Settore Assetto del Territorio/Attività Produttive - Ufficio Tecnico Comunale - prot. n. 498 del 15.01.2013 - trasmette parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Comune di Rocchetta Sant'Antonio - Ufficio Tecnico Comunale - prot. n. 779 del 25.01.2013 - Attesta che l'elettrodotto in cavo interrato a MT sulla strada comunale "Santa Maria Annunziata", di collegamento tra il generatore eolico e il punto di consegna dell'Energia Elettrica prodotta, interessa solo ed esclusivamente la predetta strada in quanto di fatto non attraversa alcuna proprietà privata.

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata - prot. n. 2138 del 4.2.2014 - dalla lettura del piano particellare non si evincono identificativi catastali del Demanio dello Stato interessato dal procedimento. Pertanto, salvo eventuali modifiche/integrazioni con particelle del demanio statale, la Direzione Regionale non è competente nelle procedure autorizzative.

ANAS Spa - prot. n. 29059 del 13.08.2012 - segnala che i lavori da realizzare non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza dell'ANAS Spa, per cui non si emette alcun parere.

RFI - Direzione Territoriale Produzione Bari - prot. n. 5234 del 20.12.2013 - conferma che le opere in oggetto non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria.

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 653 del 16.01.2013 - con nota prot. n. 10731 del 10.09.2012 l'AdB ha evidenziato una discrepanza nella rappresentazione del cavidotto nel tratto compreso fra il Cimitero Comunale e il punto di connessione alla rete, chiedendo chiarimenti sull'effettivo tracciato da realizzare, al fine di confermare parere favorevole sul progetto già espresso con nota prot. n. 4311 del 20.04.2011. Dall'esame della documentazione integrativa resa disponibile sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) rileva che la soluzione definitiva adottata per il tratto di cavidotto di cui sopra come rappresentato dalla planimetria allegata, differisce da quelle presentate nella precedente documentazione. Il tratto di cavidotto in questione, che nella nuova configurazione ricade in area classificata "Pericolosità Geomorfologica Media e Moderata PG1" è pertanto soggetto alle norme generali di cui all'art. 11 nonché alle norme di cui all'art. 15 delle NTA del PAI. In relazione a quanto sopra esposto, esprime parere favorevole alla realizzazione del tratto di cavidotto, così come

rappresentato negli elaborati integrativi prodotti. In riferimento ai rimanenti interventi progettuali, si conferma il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 4311 del 20.04.2011 nonché le prescrizioni ivi formulate, con l'aggiunta della seguente:

- Le operazioni per la posa del cavidotto siano condotte in modo da non pregiudicare la stabilità dei versanti coinvolti e garantendo la stabilità dei fronti di scavo.

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 4311 del 20.04.2011 - con nota trasmessa in data 09/11/2010, acquisita agli atti con prot. n. 14183 del 15/11/2010, la Società Windaria Bioenergie s.r.l. ha trasmesso in duplice copia gli elaborati progettuali costituiti da: relazione generale, relazione geologica geotecnica, elaborati grafici {corografie, planimetrie e particolari) ed altre relazioni tecniche;

- con nota trasmessa in data 17/01/2011 la stessa Società ha trasmesso in duplice copia la relazione idrologica;

- con nota prot. n. 2466 del 09/03/2011 lo scrivente ufficio, avendo rilevato l'interferenza degli interventi con aree vincolate dal P.A.I. e avendo ritenuto la documentazione trasmessa insufficiente per la valutazione del rischio, ha indicato, nelle more delle decisioni del RUP in merito alla procedibilità dell'iter autorizzativo, gli approfondimenti relativi alla relazione geologica necessari per l'emissione del parere;

- con note trasmesse in data 16/03/2011 e in data 15/04/2011 la Società indicata in oggetto ha trasmesso la documentazione indicata;

l'Autorità di Bacino, visti gli elaborati trasmessi dalla Società Windaria Bioenergie s.r.l., vista la legge nazionale 183/89 e successive integrazioni e modificazioni e la legge regionale n. 19/02 (art.1 comma 2) che attribuiscono all'AdB della Puglia il governo unitario ed integrato del territorio di competenza, affidando tra l'altro, per perseguire gli obiettivi della difesa del suolo, un'azione di indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività di attuazione degli interventi;

visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39; visti gli elaborati grafici di Piano relativi alle perimetrazioni aggiornati ai 22/03/2011; rilevato che:

- il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW nel comune di Rocchetta Sant'Antonio in località "Le Coste" al fondo riportato in Catasto al fg. 26 p.la 273;

- l'intervento prevede l'installazione di un aerogeneratore (coordinate Gauss-Boaga: 2560115 E; 4549705 N). di una cabina di consegna, la posa di un cavidotto MT interrato {della lunghezza di circa 1,5 km per l'allacciamento alla rete di trasmissione nazionale), la realizzazione di una piazzola e di una pista di accesso (della lunghezza di circa 25 m); l'aerogeneratore, la piazzola e la pista di accesso ricadono in prossimità di un impluvio, risultando soggetti alle norme generali di cui all'art. 4 nonché alle norme di cui all'art. 10 delle N.T.A. del P.A.I.; il cavidotto ricade parzialmente in prossimità del suddetto impluvio risultando soggetto, oltre che ai citati articoli, anche all'art. 6 delle N.T.A.

in base alla relazione idrologica trasmessa dal proponente le suddette opere risultano in sicurezza idraulica rispetto all'impluvio in questione; l'intero intervento ricade in area classificata a "Pericolosità geomorfologica media e moderata" (PG1) e pertanto è soggetto alle norme generali di cui all'art. 11 nonché alle norme di cui all'art. 15 delle N.T.A del P.A.I.;

- dalla relazione geologica e geotecnica e dalle successive integrazioni risulta verificata la stabilità dei versanti coinvolti prima e dopo l'intervento in "condizioni drenate" e in "condizioni non drenate": ai fini delle verifiche di stabilità, si assumono ammissibili valori del parametro Cu (coesione non drenata) e VS30 (velocità media delle onde sismiche secondarie entro 30 m di profondità) ricavati indirettamente mediante correlazioni con il parametro NsPT (numero di colpi della prova penetrometrica standard svolta durante il carotaggio); ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che la realizzazione delle opere sopra descritte, relative all'impianto eolico della potenza di 1 MW ubicato in agro di Rocchetta Sant'Antonio in località "le Coste" individuato in Catasto al fg. 26 p.la 273, è compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato; a condizione che:

1. nelle successive fasi di progettazione le verifiche di stabilità del versante siano confermate sulla base

- di valori dei parametri Cu e V530 derivanti direttamente da opportuni approfondimenti geognostici;
2. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
  3. le eventuali opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
  4. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
  5. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
  6. per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta si tengano in debito conto le condizioni di stabilità delle aree utilizzate evitando, a ogni modo, quelle vincolate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A del P.A.I.; siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

AQP Spa - prot. n. 7544 del 21.01.2011 - comunica che dall'esame del progetto presentato è stata riscontrata una interferenza con una nostra condotta. Tale interferenza riguarda l'attraversamento in senso trasversale del cavidotto che andrà eseguito in sottopasso alla condotta idrica ed a distanza non inferiore a cm. 50 dalla generatrice della stessa, posto in tubo protettore debitamente segnalato con nastro localizzatore. Pertanto si esprime preventivo parere tecnico favorevole alla concessione dell'attraversamento precisando che codesta Società dovrà coordinarsi, prima dell'avvio di qualsivoglia attività strettamente connessa all'interferenza in questione con il Direttore dei Lavori Ambito 1, che avrà facoltà di impartire ulteriori disposizioni e prescrizioni tecniche utili alla salvaguardia delle nostre opere. Evidenzia infine, che eventuali danni causati alla condotta in dipendenza della realizzazione di detti lavori, come pure tutti quelli arrecati a terzi, saranno posti a vostro esclusivo carico.

Consorzio di Bonifica della Capitanata - prot.n. 2052 del 3.2.2014 - comunica che il territorio di Rocchetta S. Antonio è ubicato al di fuori dell'attuale comprensorio di competenza di questo Consorzio e quindi, nel caso sia l'aerogeneratore che le opere di connessione ricadano completamente all'interno del territorio comunale, questo Ente non è tenuto a rilasciare alcun parere.

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 7821 del 10.09.2012 - preso atto che la Società Biwind srl subentra in tutte le posizioni giuridiche attive e passive della Società cedente, si conferma la validità del Nulla Osta rilasciato in data 26.09.2008. Si ribadisce che il Nulla Osta Provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla BiWind srl in data 5.9.2012 e registrato a Lucera senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal DPR n. 156 del 29.03.1973 e dal D.Lgs 259 del 01.08.2003.

ENAV - prot. n. 220413 del 20.09.2013 - comunica che gli esiti delle verifiche verranno trasmessi a ENAC che, anche in funzione delle valutazioni di pertinenza, provvederà a formulare e comunicare, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, la Determinazione finale a completamento dell'istruttoria. Nel caso specifico le risultanze sono state già trasmesse ad ENAV con nota del 29.09.2008 prot. n. 191337.

ENAC - prot. n. 118396 del 17.09.2012 - comunica la presa d'atto del subentro della Società Biwind srl alla Società Windaria Bionergie srl, già titolare del nulla osta ENAC - Direzione Operatività n. 67125 del 23.10.2008 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto. La società Biwind srl assume, in qualità di nuovo titolare dell'impianto, obblighi, oneri e la responsabilità delle comunicazioni e del mantenimento in efficienza delle segnalazioni diurne e notturne già prescritte con la nota richiamata.

ENAC - prot. n. 67125 del 23.10.2008 - comunica che l'Enav ha trasmesso, con foglio prot. AV/AOP/PSA/SC7539/0191337 del 29.09.08, scheda ostacolo n° 7539 (non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

l'A.M.I. CIGA ha comunicato con nota prot. M\_DACIGA720/5409/T.11.11 del 01.08.08 che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna

interferenza con le procedure strumentali di volo, attualmente in vigore sotto la specifica competenza dell'aeronautica militare. Ha evidenziato inoltre che:

- da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della Ditta in parola di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell'impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;
- l'A.M.I. non risponderà di eventuali danni all'aerogeneratore in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civili e/o militari;
- la valutazione è stata svolta ai soli fini di individuare eventuali interferenze con le procedure strumentali di volo di specifica competenza dell'Aeronautica Militare e non prevede né la verifica inerente il rispetto delle aree demaniali dell'Amministrazione Difesa e dei piani aeroportuali, né lo studio di possibili interferenze elettro-magnetiche.
- l'A.M.I. rappresenta a riguardo che l'erigendo aerogeneratore non dovrà generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola.

In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'aerogeneratore non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

#### segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

#### segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pala eolica e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo delle luci in sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima la data di inizio e fine lavori alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI ed all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'AM/3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 8555 del 25.02.2014 - Comunica che in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a e b, nonché dal C.S.A.M./3<sup>a</sup>R.A. con il foglio cui si fa seguito, esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno

essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento e). A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza.

Comando Militare Esercito "Puglia" SM - Ufficio Affari Generali - Sezione AGP - prot. n. 10273 del 16.08.2012 - comunica che è stato concluso il procedimento amministrativo

Comando Militare Esercito "Puglia" SM - Ufficio Affari Generali - Sezione AGP - prot. n. 10061 del 24.10.2008 - concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica da ordigni bellici dell'area in questione, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi.

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Servizio Demanio - prot. n. 4266 del 3.2.2014 - richiama le determinazioni già assunte da questo Alto Comando con fg 33099 in data 23.08.2012.

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Servizio Demanio - prot. n. 33099 del 23.08.2012 - rappresenta che ai soli fini della Marina Militare - non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse indicati in argomento, come da documentazione acquisita in data 01.08.2012 dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). Ritiene tuttavia rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente- in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 1786 del 7.3.2013 - comunica che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del Dlgs 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24.11.2009 e smi;

la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia, per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 Megawatt, giusta art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

In relazione a quanto esposto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art. 4 della L.r. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P.

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS - prot. n. 7411 del 18.09.2012 - ha comunicato una completa rappresentazione dello stato dei procedimenti di pari tipologia già esperiti ovvero ancora in corso nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio, conseguentemente l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con la nota prot. n. 9679 del 4.12.2013, ha convocato alla Conferenza di Servizi tutte le società che hanno presentato domanda di Autorizzazione Unica nel medesimo territorio in data antecedente a quella dell'istanza di Bi Wind srl; a tale comunicazione non è seguito alcun riscontro.

Regione Puglia - Ufficio Espropri e Contenzioso - nota prot. n. 4048 del 5.2.2014 ha dichiarato che in ordine alla richiesta di esproprio sulla particella n. 565 del Fg 26 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità.

Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 15574 del 5.9.2012- conferma le risultanze dell'istruttoria evasa con Nulla Osta n. 523/2009, con le minime varianti proposte (variazione cavidotto-cabina).

Regione Puglia - Ufficio Agricoltura - prot. n. 2226 del 14.01.2014 - ritiene conforme alle norme e pertanto rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. Tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;

3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;

4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;

6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

Regione Puglia - Servizio Attività Economiche e Consumatori - prot. n. 24272 del 1.10.2012- esprime nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio al punto di consegna. La Società è comunque tenuta in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre stabilità delle relative scarpate.

Regione Puglia - Servizio Attività Economiche e Consumatori - prot. n. 2378 del 17.02.2014- riesaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, conferma il proprio nulla osta già espresso con nota prot. n. 24272 del 1.10.2012.

Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n. 3054 del 01.07.2013 - i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il piano di Tutela delle Acque, approvato con DGR 230 del 20.10.2009 ha definito misure di salvaguardia. Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto.

Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Sede Provinciale di Foggia - prot. n. 4398 del 8.3.2013 - evidenzia che ai sensi e per gli effetti della LR 13 2012 n. 4 e del Regolamento 8 giugno 2012 n.12, le competenze in merito al rilascio di atti concessori dei beni del demanio - ramo bonifica - sono state trasferite ai Consorzi di Bonifica ad esclusione dei procedimenti e provvedimenti che riguardano i soli aspetti domenicali.

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 6418 del 8.7.2013 - rappresenta che la questione non rientra tra le competenze di questa Direzione così come individuate dal D.P.R.n. 233/2007 e s.m.i. Invita le Soprintendenze in indirizzo a dare riscontro alla predetta nota della Regione Puglia prot.n. 5357 del 25.06.2013 tenendo informata per conoscenza, questa Direzione.

Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 7929 del 21.6.2013 - fa presente che non esistono motivi ostativi da parte della Amministrazione Scrivente sul

progetto in esame. Dalla carta del rischio archeologico acquisita agli atti, si evince un rischio basso/nullo per le aree ricognite. Dall'analisi della cartografia di progetto, appare chiaro come il percorso tratturale del Regio tratturo Pescasseroli-Candela non interferisca con l'impianto e il relativo cavidotto. Per quanto di competenza, non si rilevano ulteriori aspetti interferenti con le opere ma, in considerazione della consistenza del tessuto medievale della città di Rocchetta e dell'attraversamento del cavidotto su viabilità suburbana probabilmente interessata dallo sviluppo viario di età medievale, si prescrive l'assistenza archeologica lungo il tracciato del cavidotto.

ARPA Puglia DAP FG - prot. n. 56460 del 8.10.2013 - comunica che l'aerogeneratore oggetto di valutazione tecnica ed eventualmente installato risulta essere di marca LEITWIND77, diametro rotore 77m, altezza mozzo 80m, velocità 17 giri/min, potenza 1MW.

Dalla relazione relativa alla viabilità secondaria (strade vicinali) si riscontra che l'aerogeneratore da installare dista circa 35m dalla strada Comunale classificata Vicinale e denominata "Coste". Considerando che il calcolo della gittata massima produce un valore di 281m è opportuno che venga acquisito, nel merito, il parere di competenza del Comune.

Occorre fornire uno studio sui potenziali impatti cumulativi, ai sensi della Deliberazione della G.R. 23 ottobre 2012, n.2122, da effettuare in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica - rev. Maggio 2013" adottate con Delibera del Direttore Generale n.244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale. A tal fine si rende necessario fornire una planimetria o orto-foto che riporti le aree di impatto cumulativo individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 50 volte lo sviluppo verticale degli aerogeneratori, definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni. Si dovranno evidenziare eventuali interferenze dell'impianto in oggetto con eventuali altri impianti fornendo valutazioni (corredate eventualmente di fotografie integrate allo strumento di rendering) sul corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio secondo quanto riportato nell'allegato 4 del DM 10-09-2010 e verificando i criteri previsti nelle linee guida ARPA Puglia sopra indicate.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si conferma la valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato e alle relative integrazioni, con possibilità di una eventuale integrazione documentale.

La documentazione integrativa di progetto, che eventualmente la società proponente vorrà presentare, dovrà rendersi acquisibile esclusivamente sul sito istituzionale.

ARPA Puglia DAP FG - prot. n. 4756 del 27.01.2014 - In riferimento alla nota n.9679 della Regione Puglia, acquisita con prot. ARPA Puglia n.69899 del 09-12-2013, dove si comunica l'indizione di una terza conferenza di servizi, segnala che, sul sito istituzionale [www.sistemapuglia.it](http://www.sistemapuglia.it), non risulta caricata la documentazione integrativa richiesta con prot. n.56460. Pertanto, ARPA Puglia conferma il parere già espresso nella nota sopra datata. In sede di riunione di conferenza di servizi del 5.2.2014, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti in data 13.02.2014 con nota prot. n. 1068, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha comunicato che le integrazioni risultano caricate sul sistema telematico. La Società Biwind srl, con nota prot. n. 713 del 29.01.2014 (parte integrante del verbale della riunione di conferenza di servizi del 5.2.2014), in risposta alla nota Arpa Puglia DAP Foggia prot. n. 4756 del 27.01.2014 ha dichiarato che le integrazioni sono caricate e disponibili sul portale istituzionale sistema puglia, dal 12.11.2013, con dicitura "Documentazione Specialistica". Alla comunicazione della Società Biwind srl non è seguita alcuna risposta da parte di ARPA Puglia. L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti conferma che le integrazioni al preavviso di diniego prot. n. 8098 del 15.10.2013 sono state regolarmente caricate e visibili sul portale telematico dal 12.11.2013.

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 741 del 17.01.2013 - comunica che il progetto in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a

norma della Parte II del D.Lgs n. 42/2004 e beni e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004.

L'impianto sarà composto da un unico aerogeneratore nell'agro del comune di Rocchetta Sant'Antonio, di altezza massima di m 131, con navicella posta a m. 85 di altezza e le pale dal diametro massimo pari a m 92. Come evince dalle planimetrie allegate al progetto ad una distanza di m.460 dal sito prescelto è ubicata la Cappella dell'Annunziata (tav. 8K28HK0 'Documentazione SpecialisticaImpattoVisivo.pdf), nota anche con il titolo di S. Maria di Giuncarico datata al XVI secolo, anche l'annesso Convento dei Frati Benedettini.

Effettuando l'analisi dell'intervisibilità secondo i criteri previsti dalle norme vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (valutabile in circa Km 6.5), evince che all'interno di tale area ricade il centro storico di Rocchetta Sant'Antonio, posto a meno di 2 km e il Cimitero Comunale posto a meno di 1 km. Nell'area vasta esaminata, inoltre, ricadono alcune aree boscate e l'oasi di protezione Monte Calvario, emergenze ambientali tutelate ai sensi dell'art.142 della parte III del Codice dei Beni Culturali.

Inoltre, l'area risulta essere di alta rilevanza archeologica, stante i contenuti della nota prot. n. 11053 del 30.09.2008 della Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Puglia alla quale si rinvia. Osservando i fotoinserti presentati dalla Ditta ed in particolare quello dalla Cappella dell'Annunziata, evince che, data l'orografia del territorio, l'aerogeneratore svetterebbe dal bosco, compromettendo le visuali da un elemento strutturante del paesaggio quale la Cappella, a cui sono legate tradizioni sentite dalla popolazione locale; inoltre, ne risulterebbe alterato un paesaggio agrario ancora caratterizzato da culture tipiche.

Per quanto sopra riportato, questa Soprintendenza ritiene che l'impatto paesaggistico del parco eolico in oggetto non sia compatibile con l'interno paesaggistico, poiché l'intervento contrasta con il carattere identitaria dei luoghi, comportando una trasformazione grave e irrimediabile del territorio.

Regione Puglia - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti- prot. n. 1882 del 18.03.2014, a valle dei pareri del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 741 del 17.01.2013 e di ARPA Puglia DAP FG - prot. n. 56460 del 8.10.2013 e prot. n. 4756 del 27.01.2014 e del mancato parere definitivo di ARPA Puglia DAP Foggia, ha rimesso il procedimento alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio ambiente e immigrazione - con nota prot. n. 21710 del 29.9.2014 - ha comunicato che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26.06.2014 si è tenuta una riunione per il coordinamento istruttorio. Successivamente, in data 8 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha Deliberato di condividere la proposta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di effettuare una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini. A valle della sopra richiamata Deliberazione, in data 2.9.2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuto un incontro al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate. Successivamente, in data 10.09.2014, si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dello Sviluppo Economico per esaminare gli effetti sull'ambiente e la rilevanza dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare nella Regione Puglia, compreso quello della Società Biwind srl in Rocchetta Sant'Antonio. I predetti incontri si sono conclusi dando atto che è confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tali incontri non ha preso parte la Regione Puglia, nel primo caso per l'insufficiente preavviso ricevuto, nel secondo perché non convocata; in ogni

caso, con nota prot. A00\_021 - 5470 del 08.09.2014, il Gabinetto di Presidenza della Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, di riconvocare il tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali o, in subordine, di fissare un incontro specifico per i rappresentanti della Regione Puglia, visto il grandissimo interesse che la problematica degli impianti eolici riveste per la Puglia. La richiesta è rimasta senza esito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha prima adottato una serie di deliberazioni, tra le quali quella in data 19.09.2014 con la quale ha Deliberato che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto della Società Biwind srl a condizione che vengano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 1 MWe, sito nel comune di Rocchetta Sant'Antonio. Soltanto dopo, e precisamente in data 19.11.2014, la Presidenza del Consiglio si è determinata a riconvocare il tavolo tecnico.

Rilevato altresì che:

- in ordine alle opere di connessione la Società Enel spa, con nota prot. 423201 del 05.09.2008, prevede che l'impianto eolico venga collegato tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Rocchetta" (DP 6063391) alimentata da CP Lacedonia, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa. Tale soluzione prevede: A) Connessione in entra/esci dalla Linea MT "Rocchetta" (DP 6063391) mediante costruzione di linea interrata AL185 mm<sup>2</sup>; B) Costruzione di una cabina di consegna;
- la Società Biwind S.r.l. ha accettato la Soluzione Tecnica di Connessione in data 24.10.2008 e la Società Enel Spa ha benestariato il progetto delle opere elettriche in data 16.02.2012;
- con nota prot. n. 5593 del 15.10.2014, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. 21710 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, la notificava a tutti gli Enti interessati dal procedimento amministrativo ed alla Società proponente, invitando quest'ultima a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 5749 del 23/10/2014, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio ha acquisito, con nota prot. n. 6030 del 10.11.2014, dichiarazione del legale rappresentante della Società Biwind srl, relativa alla dichiarazione sostitutiva antimafia e con nota prot. n. 5749 del 13/10/2014 Certificato della Camera di Commercio di Foggia in corso di validità;
- la Società Biwind srl, con dichiarazione caricata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e comunicata tramite la suddetta nota del 10.11.2014 prot. n. 6030, ha asseverato che il progetto definitivo depositato sul portale ed è conforme a tutte le risultanze del procedimento amministrativo autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti;
- in data 28.10.2014, con nota prot. n. 5794, sono state trasmesse al Servizio Affari Generali della Regione Puglia n.2 copie originali dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in bollo; con nota prot. n. 3354 del 4.11.2014 il Servizio Affari Generali ha trasmesso l'Atto Unilaterale d'Obbligo repertoriato al numero 161189 del 29.10.2014;
- in ordine alla titolarità delle aree, risultano depositati sul portale telematico i contratti preliminari

registrati presso l'Agenzia delle Entrate, con le seguenti ditte catastali:

1. Sig. Corbo Maria in qualità di proprietaria della particella n. 273 del Fg 26 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio.
2. Tornisiello Filomena, Sansone Antonio, Sansone Francesco Paolo, Sansone Giovanni Battista, Sansone Mario, relativamente alla costituzione del diritto di Servitù aerea dell'elettrodotto di connessione alla RTN e precisamente sul Fg 26 part. n. 565 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio. Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 65 del 26/11/2014 agli atti del Servizio, sottoscritta dal funzionario Ing. Pietro Calabrese, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Tutto quanto sopra considerato:

si procede con l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 9 giugno 2014 dalla società Biwind srl;

## PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19.09.2014, notificata con nota prot. n. 21710 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha evidenziato di doversi allineare alle criticità del settore FER riportate ed analizzate nella DGR n. 581/2014", ha ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

n.1 aerogeneratore identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

---

identificativo EST (m)   NORD (m)

---

2.560.115   4.549.705

---

ed individuato catastalmente al fg. 26 part. 273 del Comune di Rocchetta San Antonio.

La Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

## DETERMINA

Art. 1)

di rilasciare alla Società Bwind srl, con sede legale in Troia (Fg) C.da La Casina, zona P.I.P. - 71029 -

P.IVA 03723400713, nella persona del sig. Gianvito Bonassisa, in qualità di legale rappresentante, l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 1 aerogeneratore di potenza complessiva pari ad 1 MW avente le seguenti coordinate Gauss Boaga:

---

identificativo EST (m) NORD (m)

---

2.560.115 4.549.705

---

ed individuato catastalmente al Fg.26 part. 273 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio.

Con opere di collegamento alla rete elettrica definite dalla Società Enel spa che prevedono la costruzione e l'esercizio di una cabina di consegna, connessa alla linea MT "Rocchetta" (DP 6063391) alimentata da CP Lacedonia, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa, nonché la realizzazione di un elettrodotto in entra/esci dalla Linea MT "Rocchetta" (DP 6063391) mediante costruzione di linea interrata AL185 mm2.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi.

Art. 4)

La Società Biwind srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19

dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
3. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW a cui si deve aggiungere l'integrazione richiesta dal Comune di Rocchetta Sant'Antonio, di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;

- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
  - mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
  - mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
- Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
  - a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
  - a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
  - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
- L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui

all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

Art. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 29 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---